



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 17/04/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 14 aprile 2014, n. 98

Centro per Cure Palliative “Hospice San Bartolomeo”, sito in S. Paolo di Martina Franca (TA) alla Contrada Tagliente, gestito dalla SA.TRA.MAR. s.r.l. con sede legale in Taranto alla Via Lago Ampollino. Decadenza, ai sensi dell’art. 15, comma 11 della L.R. n. 8/2004, delle autorizzazioni all’esercizio di cui alle DD. n. 421/2010 e n. 163/2012. Revoca, ai sensi dell’articolo 27, comma 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., dell’accreditamento istituzionale di cui alle DD.DD. n. 84/2011 e n. 324/2012.

Il giorno 14/04/2014, in Bari, nella sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

VISTA la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell’Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

VISTA la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

riceve la seguente relazione.

Il Centro per Cure Palliative "Hospice San Bartolomeo", sito in S. Paolo di Martina Franca (TA) alla Contrada Tagliente e gestito dalla SA.TRA.MAR. s.r.l. con sede legale in Taranto alla Via Lago Ampollino, è stato autorizzato all'esercizio e accreditato istituzionalmente per n. 14 p.l., rispettivamente con D.D. n. 421 del 26/10/2010 e con D.D. n. 84 del 5/4/2011.

Successivamente, è stato autorizzato all'esercizio e accreditato istituzionalmente per ulteriori n. 10 p.l., con D.D. n. 163 del 1/6/2012 e con D.D. n. 324 del 28/11/2012.

Con nota prot. 1072 del 02/03/2013, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA ha comunicato che in data 4/12/2012 Organi Ispettivi dello stesso Dipartimento hanno effettuato un sopralluogo presso la struttura "Hospice San Bartolomeo", sita in Martina Franca alla Contrada Tagliente, gestita dalla S.A.TRA.MAR. s.r.l., al fine di verificare i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali sia di autorizzazione che di accreditamento, ai sensi della L.R. 8/2004 e ss.mm.ii. e del R.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii., evidenziando quanto segue:

"Questo Dipartimento di Prevenzione, in occasione della fase di verifica richiesta da parte di codesto Servizio Accreditamento e finalizzata al rilascio delle due distinte Autorizzazioni all'Esercizio (prima autorizzazione 14 posti letto, seconda autorizzazione ulteriori 10 posti letto), aveva valutato positivamente "la congruità dell'organico", in termini numerici per ciascuna professione e qualifica professionale, (sulla base di quanto indicato dalla Società Italiana di Cure Palliative - SICP), attraverso l'analisi dei pre-contratti che le diverse figure professionali, sanitarie e non, avevano sottoscritto con la struttura in oggetto.

Inoltre si fa presente che la struttura de quo, in data 16/4/2012, ha sottoscritto con questa ASL TA, contratto di fornitura per l'erogazione di prestazioni nell'anno 2012 in regime di ricovero temporaneo di pazienti affetti da malattie progressive ed in fase avanzata, per un numero di 10 (dieci) posti letto.

Dall'esame della documentazione esibita e dagli esiti dello stesso sopralluogo è emerso che la struttura, in merito ai requisiti organizzativi, ha garantito l'organico (sempre sulla base di quanto indicato dalla Società Italiana di Cure Palliative - SICP) in termini numerici e per ciascuna professione e qualifica professionale, solo in funzione dei 10 posti letto convenzionati con la Asl di Taranto.

Si specifica altresì che i 10 posti letto di cui sopra sono stati attivati funzionalmente e logisticamente nel modulo autorizzato ed accreditato per 14 posti letto (D.D. n. 421 del 26.10.2010 e D.D. n. 84 del 05.04.2011), mentre non risultano mai stati attivati ed in esercizio gli ulteriori 10 posti letto autorizzati (D.D. n. 163 del 01.06.2012) ed Accreditati Istituzionalmente (D.D. n. 324 del 28/11/2012).

Pertanto sulla base delle verifiche poste in essere, la struttura allo stato non possiede i requisiti organizzativi minimi di autorizzazione ed ulteriori di accreditamento, previsti ai sensi della L.R. n. 8/2004 e ss.mm.ii. e del R.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii..

Tanto si comunica per l'adozione dei provvedimenti di competenza di cui alla L.R. n. 8/2004 e ss.mm.ii.". Posto quanto sopra, lo scrivente Servizio, con nota prot. n. AOO/081/1474/APS1 del 15/04/2013 ha rilevato che i requisiti ulteriori per l'accREDITAMENTO risultavano essere assenti per entrambi i 2 moduli di n. 14 e n. 10 p.l. già all'epoca delle verifiche, effettuate rispettivamente dal DP ASL BR e dal DP ASL LE, e del conseguente conferimento dell'accREDITAMENTO istituzionale, poiché la "S.A.TRA.MAR. s.r.l.", che avrebbe dovuto dar corso al perfezionamento dei pre-contratti già all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per ciascuno dei due moduli, in realtà non ha assunto il personale né allora né quando è stato conferito l'accREDITAMENTO istituzionale, bensì, solo per il modulo di n. 14 p.l. e

solo in funzione dei 10 posti letto convenzionati, anziché dei n. 14 p.l. autorizzati ed accreditati. Considerato ciò, in relazione al modulo autorizzato ed accreditato per n. 10 posti letto di cui alle DD.DD. n. 163/2012 e n. 324/2012, che risultavano mai attivati, si è rilevato che l'autorizzazione all'esercizio di cui alla D.D. n. 163 del 01.06.2012 è automaticamente decaduta ai sensi dell'art. 15, comma 11, della L.R. n. 8/2004, il quale, nella versione ancora vigente alla data del 15.04.2013, disponeva che "Salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera. d), l'autorizzazione decade automaticamente in caso di accertata chiusura o inattività per un periodo superiore a sei mesi."

Inoltre, sono stati ravvisati i presupposti per la revoca dell'accreditamento per entrambi i moduli di n. 14 e n. 10 posti letto della struttura in oggetto, ai sensi dell'art. 27, co. 2, della L.R. 8/2004 s.m.i., in base al quale "l'accreditamento è revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 21", atteso:

- con riferimento al modulo di n. 14 posti letto accreditato con D.D. n. 84 del 05.04.2011, che l'art. 21, co. 2, lett. a) prevede, fra le condizioni essenziali per l'accreditamento, "il possesso dei requisiti generali e specifici concernenti la struttura, le tecnologie e l'organizzazione del servizio" di cui al Regolamento regionale n. 3/2005 s.m.i., e che dagli esiti del sopralluogo del Dipartimento di Prevenzione di Taranto si evince che la struttura ha garantito l'organico solo in funzione dei 10 posti letto convenzionati con la Asl di Taranto, per cui si rileva l'assenza dei requisiti ulteriori per l'accreditamento già all'epoca della verifica prevista ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale;

- con riferimento al modulo di n. 10 posti letto accreditato con D.D. n. 324 del 28/11/2012, che, oltre a quanto previsto dal su citato art. 21, comma 2, alla lettera a), in relazione a cui si rileva l'assenza dei requisiti ulteriori per l'accreditamento già all'epoca della verifica prevista ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale, in ogni caso la lettera d) del medesimo comma indica ulteriormente, tra le condizioni essenziali per l'accreditamento, il possesso dell'autorizzazione all'esercizio, venuto meno per decadenza nel caso di specie.

Per le motivazioni innanzi indicate lo scrivente Servizio, con la predetta nota prot. n. AOO/081/1474/APS1 del 15/04/2013, ha comunicato al Legale Rappresentante della S.A.TRA.MAR. s.r.l., ai sensi di quanto disposto dagli artt. 7 e segg. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento di revoca dell'accreditamento istituzionale dei due moduli di n. 14 p.l. e n. 10 p.l., di cui alle DD.DD. n. 84/2011 e n. 324/2012, del Centro per Cure Palliative "Hospice San Bartolomeo" sito in San Paolo di Martina Franca (TA) alla Contrada Tagliente.

A tal riguardo, peraltro, è stato richiesto al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA di specificare allo scrivente Servizio, tra l'altro, quando i 10 posti letto, relativi funzionalmente e logisticamente al modulo di n. 14 p.l. autorizzati all'esercizio dal 26/10/2010 (ed accreditati dal 5/4/2011), fossero stati attivati; ciò al fine di valutare se anche detta autorizzazione all'esercizio ricadesse nell'ipotesi di decadenza automatica ai sensi dell'art. 15, comma 11, della L.R. n. 8/2004.

Inoltre, posto che il Dipartimento di Prevenzione di Taranto, con la predetta nota 1702 del 02.03.2013, aveva specificato che la struttura non possedeva, oltre a quelli ulteriori di accreditamento, neanche i requisiti organizzativi minimi di autorizzazione, nelle more dell'accertamento di cui sopra in merito alla eventuale decadenza automatica dell'autorizzazione all'esercizio anche per il modulo di n. 14 p.l., lo scrivente Servizio ha intimato alla S.A.TRA.MAR. s.r.l., ai sensi dell'art. 15, co. 6 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di procedere a rimuovere le carenze riscontrate ripristinando i requisiti organizzativi relativi al modulo autorizzato per n. 14 posti letto, ed ha invitato il Dipartimento di Prevenzione ASL TA ad effettuare, trascorsi trenta giorni, apposita verifica ispettiva finalizzata all'accertamento dei suddetti adempimenti.

In merito al suddetto avvio del procedimento di revoca dell'accreditamento istituzionale dei due moduli di n. 14 p.l. e n. 10 p.l., il legale rappresentante della S.A.TRA.MAR. s.r.l., assistito dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, ha presentato con nota n. 113/13 del 3/5/2013 le proprie controdeduzioni, precisando di avere, come previsto dall'art. 15, comma 6 della L.R. n. 8/2004, ottemperato a rimuovere le carenze organizzative, peraltro per entrambi i moduli di n. 14 e n. 10 posti letto della struttura, ed inoltre sostanzialmente eccependo:

- che i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL BR e LE avevano espresso una valutazione positiva sul possesso dei requisiti per il rilascio dei due distinti provvedimenti di accreditamento (rispettivamente per n. 14 p.l. e n. 10 p.l.);
- che l'immediata assunzione, a far data dall'ottenimento delle due distinte autorizzazioni all'esercizio, di tutto il personale previsto dalle linee guida della Società Italiana di Cure Palliative, sarebbe stata insostenibile finanziariamente, oltre che illegittima per violazione dell'art. 41 della Costituzione, attesa l'impossibilità di poter fornire equivalenti prestazioni in regime libero professionale in considerazione della consistenza della relativa retta giornaliera che inibisce al paziente l'accollo diretto del pagamento della medesima;
- in merito alla declaratoria di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio per i n. 10 posti letto di cui alla D.D. n. 163/2012, che il richiamato art. 15, comma 11 della L.R. n. 8/2004, allorché stabilisce che "Salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera. d), l'autorizzazione decade automaticamente in caso di accertata chiusura o inattività per un periodo superiore a sei mesi", articola il procedimento in questione in due sub-fasi, la prima volta alla verifica dell'assenza dei presupposti di cui all'art. 12, comma 1, lett. d) della medesima legge n. 8/2004 (la comunicazione della "temporanea chiusura o inattività della struttura motivandola adeguatamente, e comunque per un periodo non superiore a un anno"), la seconda preordinata all'accertamento della chiusura/inattività della struttura medesima;
- "che, a fronte di tanto, nel caso di specie, i competenti uffici, in relazione alla prima fase, hanno, e ciò ad onta delle suesposte argomentazioni, comunque obliterato la dirimente circostanza che la S.A.TRA.MAR Srl, con l'allegata nota del 13.11.2012, acquisita in pari data al protocollo del Comune di Martina Franca, aveva all'uopo comunicato "la temporanea sospensione dell'attività per quanto riguarda i n. 10 posti riguardanti il secondo modulo e ciò in attesa della auspicata, sollecitata, contrattualizzazione degli stessi dieci posti letto con l'ASL TA, nonché dei restanti n. 4 p.l. relativi al primo modulo", circostanza questa che, di fondo, delegittima completamente l'avvio del procedimento in questione;
- "che, invece, con riferimento al presupposto fondante la decadenza dell'autorizzazione, vale a dire l'accertamento della inattività della struttura relativamente agli ulteriori n. 10 p.l., e in disparte il rilievo in precedenza espresso della avvenuta comunicazione della temporanea sospensione dell'attività che già di per sé renderebbe inapplicabile la stessa disposizione contenuta nell'art. 15, comma 11, L.R. n. 8/04, ad ogni buon conto si osservi che la decadenza tout court dell'autorizzazione non potrebbe costituire un automatico atto consequenziale della presa d'atto/accertamento di una ipotetica chiusura od inattività, ostandovi anche una lettura sistematica della norma in questione";
- "che, infatti, diversamente opinando, appare irragionevole ed illogica una prospettazione che commini in maniera netta una sanzione così rilevante come la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura sanitaria, in un caso di mera chiusura od inattività, mentre ammetta, ad esempio ex art. 16 della medesima L.R. n. 8/04, la sospensione della attività e la revoca dell'autorizzazione solo a seguito di accertamento, comprensivo di controdeduzioni (nella ben più grave fattispecie di situazione di pericolo per la salute dei cittadini), ovvero, ai sensi dell'art. 15, comma 7, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni impartite dagli organi preposti";
- "che, peraltro, l'eventuale adozione di un provvedimento di revoca degli accreditamenti medio tempore rilasciati alla scrivente struttura, oltre a risultare infondato, illegittimo ed ingiustamente lesivo delle posizioni della scrivente, determinerebbe un grave ed irrimediabile nocimento non solo alla medesima struttura, tanto in termini di compressione/azzeramento dell'attività di impresa, quanto di perdita di posti di lavoro in una zona, come quella tarantina, già fortemente che incisa da deficit occupazionali, ma anche e soprattutto alla pubblica utenza (...)"

In merito a quanto controdedotto dal legale rappresentante della SA.TRA.MAR. s.r.l., si evidenzia quanto segue.

Si ribadisce innanzitutto che il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA, in occasione delle verifiche che avevano consentito di rilasciare i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per i due moduli, aveva valutato positivamente la congruità dell'organico attraverso l'analisi dei pre-contratti che le diverse figure

professionali avevano sottoscritto con la SA.TRA.MAR. s.r.l..

Circa le valutazioni positive da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL BR e LE, a seguito di quanto successivamente evidenziato dal Dipartimento dell'ASL TA con la citata nota prot. 1072 del 02/03/2013 si è constatato che entrambi i Dipartimenti avevano verificato e considerato congrui i requisiti organizzativi non in base alla documentata effettiva assunzione del personale, bensì sulla base dei pre-contratti e/o degli elenchi nominativi del personale da assumere per le diverse qualifiche.

La circostanza della mancata assunzione del personale a far data dall'ottenimento delle due distinte autorizzazioni all'esercizio, è peraltro confermata dallo stesso legale rappresentante della SA.TRA.MAR. s.r.l. nelle controdeduzioni di cui sopra.

Si osserva, in merito, che:

- in base alle disposizioni, sopra riportate, di cui all'art. 15, comma 11 ed all'art. 12, comma 1, lett. d) della legge regionale n. 8/2004, non è prevista né consentita la chiusura/inattività delle strutture già autorizzate all'esercizio oltre i termini e le condizioni di cui alle suddette norme;
- in ogni caso, affinché la struttura possa essere accreditata, l'attività deve essere effettivamente esercitata, ed il possesso (oltre che dei requisiti strutturali e tecnologici) dei requisiti organizzativi non può più essere eventualmente considerato in "astratto" sulla base di pre-contratti e di elenchi del personale da assumere, bensì effettivamente garantito in termini di organico assunto in servizio;
- un'impostazione opposta al punto precedente, che ammetta la possibilità che le strutture possano essere accreditate pur senza aver mai esercitato l'attività, non appare peraltro conciliabile con le previsioni di cui all'art. 8 quater del D. Lgs. n. 502/1992, che stabilisce che "L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente (...) alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti";
- dunque, nel caso di specie, i contratti con i singoli operatori avrebbero dovuto essere perfezionati già all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per ciascuno dei due moduli, mentre la struttura non ha assunto il personale né allora e neppure quando è stato conferito l'accreditamento istituzionale, bensì, solo per il modulo di n. 14 p.l. e solo in funzione dei 10 posti letto oggetto di accordo contrattuale anziché dei n. 14 p.l. autorizzati ed accreditati.

Circa la comunicazione del 13.11.2012 allegata in copia alle controdeduzioni di cui sopra della S.A.TRA.MAR Srl, comprensiva del timbro di ricevimento dell'Ufficio Archivio del Comune di Martina Franca con pari data, con cui la stessa società "aveva all'uopo comunicato al Comune di Martina Franca "la temporanea sospensione dell'attività per quanto riguarda i n. 10 posti riguardanti il secondo modulo e ciò in attesa della auspicata, sollecitata, contrattualizzazione degli stessi dieci posti letto con l'ASL TA, nonché dei restanti n. 4 p.l. relativi al primo modulo"", si osserva quanto segue.

Posto che l'art. 12, comma 1, lett. d) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. prevede testualmente che "Il legale rappresentante della struttura è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione: (...) d) la temporanea chiusura o inattività della struttura, motivandola adeguatamente, e comunque per un periodo non superiore a un anno", si rileva che tale comunicazione, sconosciuta allo scrivente sino alla trasmissione delle suddette controdeduzioni da parte della S.A.TRA.MAR Srl, non risulta idonea a realizzare l'ipotesi prevista dal sopra riportato art. 12, comma 1, lett. d), e quindi il presupposto per l'interruzione dei termini di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 15, comma 11 della medesima legge, in quanto:

- affatto tempestiva, poiché prodotta solo il 13.11.2012 per un'attività mai iniziata nonostante il rilascio, il 01.06.2012, dell'autorizzazione all'esercizio del secondo modulo, di n. 10 posti letto, dunque già al limite dello scadere del periodo temporale di sei mesi previsto per la decadenza automatica della stessa autorizzazione;
- non trasmessa, come invece previsto dalla norma, all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, nel caso di specie la Regione Puglia, bensì al Comune di Martina Franca;

- inoltre, e soprattutto, non risulta affatto adeguata la relativa motivazione, posto che l'art. 20, comma 3 della L.R. 8/2004 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale e che la possibilità di poter sospendere l'attività (non avviarla affatto, in realtà, come rilevato dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA) "in attesa" della contrattualizzazione non appare conforme alla legislazione né alla ratio complessiva del sistema, posto che, come sopra riportato, l'art. 8 quater del D. Lgs. n. 502/1992 stabilisce che "L'accREDITamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente (...) e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti".

Posto quanto sopra, si rileva che le controdeduzioni proposte dal legale rappresentante della SA.TRA.MAR. s.r.l., anche per la parte sopra non riportata, non appaiono atte a confutare quanto rilevato con la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'accREDITamento di cui alla nota prot. n. AOO/081/1474/APS1 del 15.04.2013 di questo Servizio, il quale, al di là delle considerazioni di carattere sociale, è tenuto ad applicare le norme come risultanti dal quadro complessivo della legislazione nazionale e regionale.

Inoltre, successivamente, con nota n. 0051424 del 28/6/2013, in riscontro alla nota di questo Servizio prot. n. AOO/081/1474/APS 1 del 15/4/2013 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA, in base agli esiti del sopralluogo effettuato presso la struttura in data 30/5/2013 e all'esame della documentazione già agli atti e di quella ulteriormente prodotta, ha comunicato:

- che per il modulo di n. 14 p.l., autorizzato all'esercizio, accREDITato ed effettivamente occupato, nel corso del sopralluogo del 04.12.2012 era stato accertato che il personale infermieristico e della riabilitazione non era congruo, e che la documentazione richiesta relativamente alle figure dello psicologo, dell'assistente sociale e dell'assistente spirituale "è stata esibita successivamente e non ha assunto rilevanza ai fini della espressione del giudizio globale di mancanza dei requisiti organizzativi, comunicata a Codesto Servizio con ns. nota 1072 del 02.03.2013";

- che i n. 10 p.l., funzionalmente e logisticamente riferiti al modulo di n. 14 p.l. autorizzati all'esercizio dal 26.10.2010 ed accREDITati dal 5.4.2011, sono stati attivati solo in data 7.5.2012, data corrispondente all'ammissione del primo paziente;

- che a partire dal 30.04.2013 l'organico "è stato implementato per entrambi i moduli autorizzati ed accREDITati, e allo stato attuale soddisfano i requisiti organizzativi minimi ed ulteriori di autorizzazione e di accREDITamento per l'esercizio dei 14 posti letto autorizzati con D.D. n. 421 del 26.10.2010 ed accREDITati con D.D. n. 84 del 05.04.2011, nonché per l'esercizio degli ulteriori 10 posti letto autorizzati con D.D. n. 163 del 01.06.2012 ed accREDITati con D.D. n. 324 del 28.11.2012".

Si rileva, dunque, oltre alle circostanze che:

- per il solo modulo (quello di n. 14 posti letto) che era stato effettivamente attivato alla data del sopralluogo del Dipartimento di Taranto del 04.12.2012, non erano comunque congrui neppure a quella data i requisiti organizzativi;

- e solo a partire dal 30/4/2013 l'organico è stato implementato per entrambi i moduli autorizzati ed accREDITati;

- soprattutto che, anche per il suddetto modulo di n. 14 posti letto l'autorizzazione all'esercizio è automaticamente decaduta ai sensi dell'art. 15, comma 11, della L.R. n. 8/2004, in quanto, posto che l'esercizio è stato autorizzato con D.D. del 26.10.2010 e che il modulo è stato attivato (solo per 10 dei 14 posti letto) solo in data 7.5.2012, la chiusura/inattività della struttura è stata accertata per un periodo superiore a sei mesi dal rilascio della stessa autorizzazione all'esercizio.

Si rileva altresì che persino nell'ipotesi, che agli atti peraltro non risulta, in cui, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d), fosse stata tempestivamente e motivatamente comunicata l'inattività del primo modulo di n. 14 p.l., autorizzato all'esercizio il 26.10.2010, l'autorizzazione sarebbe comunque decaduta

in quanto comunque la chiusura/inattività si è in ogni caso protratta per un periodo superiore a un anno. A questo proposito si precisa, peraltro, che la comunicazione del 13.11.2012 di “temporanea sospensione dell’attività”, inviata dalla S.A.TRA.MAR Srl al Comune di Martina Franca, era relativa al secondo modulo di n. 10 posti letto, autorizzato all’esercizio il 01.06.2012, oltre che ai “restanti n. 4 p.l. relativi al primo modulo” (quello di n. 14 p.l., di cui 10 contrattualizzati e quindi attivati alla data della suddetta comunicazione).

Dunque, alla data in cui la S.A.TRA.MAR. comunicava la sospensione dell’attività (in realtà mai intrapresa) per il secondo modulo di 10 p.l. e per 4 dei 14 posti letto del primo modulo, per il suddetto modulo di n. 14 posti letto l’autorizzazione all’esercizio, rilasciata il 26.10.2010, era già automaticamente decaduta.

Inoltre, posto che, nelle more della definizione del procedimento di revoca dell’accreditamento dei due moduli dell’”Hospice San Bartolomeo”, avviato con la suddetta nota prot. n. AOO/081/1474/APS 1 del 15/4/2013, è stata approvata la Legge n. 14 del 17/6/2013, il cui art. 1, al comma 1 dispone che:

“Il comma 11 dell’art. 15 della legge regionale 28 Maggio 2004 n. 8 è sostituito dal seguente: “11. Salvo quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera d), l’autorizzazione decade automaticamente in caso di dichiarata o accertata chiusura o inattività per un periodo superiore a tre mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo contrattuale.””;

lo scrivente Servizio, con nota prot. n. AOO/081/2687/APS1 del 9/7/2013 ha inoltrato all’Avvocatura regionale, in merito alla suddetta modifica normativa, apposito quesito, relativo, tra l’altro, all’applicabilità della suddetta modifica al caso di specie.

L’Avvocatura regionale, con nota prot. n. AOO_24/18518 dell’8/11/2013 a firma dell’Avvocato Coordinatore, ha espresso in merito il parere n. 26/2013/TG, esponendo quanto segue:

“1. - Il primo e principale quesito postomi attiene all’individuazione del regime normativo applicabile al procedimento di revoca dell’accreditamento istituzionale, avviato con nota del 15 aprile 2013 e tuttora pendente; in particolare, ci si chiede se detto procedimento soggiaccia alle modifiche introdotte nel corpo della l.r. n. 8/2004 dalla sopravvenuta legge regionale n. 14/2013, in vigore dal 21/6/2013.

Orbene, è noto che l’attività amministrativa soggiace al principio “tempus regit actum”, sicché i provvedimenti devono essere assunti sulla scorta delle norme vigenti all’epoca dell’adozione (ossia della conclusione del procedimento), ancorché le stesse siano intervenute ad iter procedurale già avviato. Tale canone trova dei temperamenti in relazione alle eventuali fasi sub procedurali conclusesi sotto il regime della norma pregressa, che restano insensibili allo jus superveniens (cioè, giova ribadire, alle norme intervenute in corso di procedimento e prima della conclusione dello stesso). Per mitigare l’impatto di norme intervenute a procedimento pendente, il legislatore si preoccupa a volte di perimetrare il campo di applicazione dello jus superveniens, estromettendone le procedure che risultavano già in itinere all’epoca dell’entrata in vigore dello stesso.

Nella fattispecie, si è in presenza di una struttura che sarebbe incorsa, prima dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla l.r. 14/2013 cit., nella ipotesi di decadenza prevista dall’art. 15, ultimo comma, della l.r. 8/2004, nel testo rimasto in vigore fino al 20/6/2013. In tal senso ha concluso codesto servizio con la nota prot. n. 1474 del 15/4/2013, laddove si è evidenziata l’intervenuta decadenza - quanto meno - del modulo da 10 posti letto autorizzato con D.D. n. 163/2012.

Ciò in quanto si è accertato - sulla scorta delle verifiche svolte dalla ASL - che la struttura autorizzata sarebbe rimasta inattiva per un arco di tempo superiore a quello previsto dall’art. 15, ultimo comma, della l.r. n. 8/2004, nel testo rimasto in vigore fino al mese di giugno 2013.

Codesto servizio ha dunque ritenuto perfezionata la fattispecie decadenziale per effetto del fatto storico della riscontrata (e non motivata né comunicata) inattività della struttura per un periodo di tempo superiore a quello consentito, con conseguente applicazione dell’art. 15, ultimo comma della l.r. 8/2004 (nel testo vigente all’epoca) e con l’automatico venir meno dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi della normativa applicabile *ratione temporis*.

In tale contesto, il procedimento di revoca dell’accreditamento non può che concludersi tenendo conto

della già dichiarata decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, perfezionatasi in base alle disposizioni vigenti fino al mese di giugno 2013 in base al dichiarato principio "tempus regit actum". Non pare allo scrivente che, sul punto, residuino margini di discrezionalità amministrativa, considerato il nesso di presupposizione che intercorre tra autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale alla luce dell'art. 27, comma 2, in combinato disposto con l'art. 21, comma 1, lett. d), della l.r. 8/2004.

(...)

Dunque, il procedimento di revoca deve essere concluso tenendo conto anche dello jus superveniens, secondo le regole generali, ma tenendo altresì conto degli atti o fatti già definitivamente perfezionatisi sotto il regime delle norme vigenti fino alle modifiche di Giugno 2013 e delle relative implicazioni.

(...)

In ogni caso, l'attuale formulazione dell'art. 15, comma 11, appare inconferente rispetto alla fattispecie in esame, perfezionatasi, come evidenziato, prima dell'entrata in vigore delle modifiche di cui alla l.r. 14/2013."

Per tutto quanto sopra riportato, atteso che:

- per entrambi i due moduli di n. 14 p.l. e di n. 10 p.l. del Centro per Cure Palliative "Hospice San Bartolomeo" sito in S. Paolo di Martina Franca (TA), autorizzati all'esercizio rispettivamente con DD.DD. n. 421 del 26/10/2010 e n. 163 dell'1/6/2012, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio si è consolidata ipso facto ed ipso jure nel regime della legge previgente in virtù di un meccanismo automatico, quello delineato dal previgente testo dell'art. 15, comma 11 della L.R. 8/2004, che non implica l'espletamento di procedimenti di contestazione ed accertamento;
- l'art. 21, co. 2, lett. d) della L.R. n. 8/2004 prevede, tra le condizioni essenziali per l'accreditamento, "il possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove preventivamente richiesta dalla normativa vigente al momento dell'attivazione della struttura";
- l'art. 27, co. 2, della L.R. 8/2004 s.m.i. prevede che "l'accreditamento è revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 21";
- si propone di revocare, ai sensi dell'articolo 27, comma 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., l'accreditamento istituzionale dei due moduli di n. 14 p.l. e n. 10 p.l., di cui alle DD.DD. n. 84/2011 e n. 324/2012, del Centro per Cure Palliative "Hospice San Bartolomeo", sito in S. Paolo di Martina Franca (TA) alla Contrada Tagliente, gestito dalla SA.TRA.MAR. s.r.l. con sede legale in Taranto alla Via Lago Ampollino.

Si propone, altresì, di demandare al Direttore Generale dell'ASL Taranto l'individuazione e l'attuazione delle misure operative idonee al trasferimento in sicurezza e con il minimo disagio possibile dei pazienti, in carico al Centro per Cure Palliative "Hospice San Bartolomeo", sito in S. Paolo di Martina Franca (TA) alla Contrada Tagliente, gestito dalla SA.TRA.MAR. s.r.l., presso altra struttura idonea.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione per intero dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio 1
Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ACCREDITAMENTO E
PROGRAMMAZIONE SANITARIA

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

D E T E R M I N A

- di revocare, ai sensi dell'articolo 27, comma 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., l'accreditamento istituzionale dei due moduli di n. 14 p.l. e n. 10 p.l., di cui alle DD.DD. n. 84/2011 e n. 324/2012, del Centro per Cure Palliative "Hospice San Bartolomeo", sito in S. Paolo di Martina Franca (TA) alla Contrada Tagliente, gestito dalla SA.TRA.MAR. s.r.l. con sede legale in Taranto alla Via Lago Ampollino;
- di demandare al Direttore Generale dell'ASL Taranto l'individuazione e l'attuazione delle misure operative idonee al trasferimento in sicurezza e con il minimo disagio possibile dei pazienti, in carico al Centro per Cure Palliative "Hospice San Bartolomeo", sito in S. Paolo di Martina Franca (TA) alla Contrada Tagliente, gestito dalla SA.TRA.MAR. s.r.l., presso altra struttura idonea;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società SA.TRA.MAR. s.r.l., con sede legale in Via Lago Ampollino - 74121 Taranto;
 - al Legale Rappresentante della Società SA.TRA.MAR. s.r.l., presso lo studio legale del Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, con sede in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria n. 9;
 - al Direttore Generale ASL TA;
 - al Dirigente Medico S.S.D. U.V.A.R.P. - P.A.C. ASL TA;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL TA;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BR;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE;
 - al Sindaco del Comune di Martina Franca (TA);
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 15 fasciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio
Silvia Papini
